



COMUNE DI VALENZA
(Provincia di Alessandria)

DECRETO SINDACALE N. 5 DEL 20/04/2018

Oggetto: - Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679.

IL SINDACO

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”* (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RPD) (artt. 37 -39);
- il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD *“quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali”* (art. 37, par. 1, lett a);
- le predette disposizioni prevedono che il RPD *“può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere ai suoi compiti in base a un contratto di servizi”* (art. 37, par. 6) e deve essere individuato *“in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'art. 39”* (art. 37, par. 5) e *“il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento”* (considerando n. 97 del RGPD);
- il RPD, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:
 - a. informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dati;
 - b. sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

- c. fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del RGPD;
- d. cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e. fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

Considerato che, ai sensi dell'art. 37 del RGPD, il RPD è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39 e che può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi;

Considerato che ai, ai sensi dell'art. 38 del RGPD, al RPD è consentito di *“svolgere altri compiti e funzioni”*, ma a condizione che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento si assicuri che *“tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi”*;

Dato atto che l'assenza di conflitti di interessi è strettamente connessa agli obblighi di indipendenza e *“ciò significa, in modo particolare, che un RPD non può rivestire, all'interno dell'organizzazione del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, un ruolo che comporti la definizione delle finalità o modalità del trattamento di dati personali. Si tratta di un elemento da tenere in considerazione caso per caso guardando alla specifica struttura organizzativa del singolo titolare del trattamento o responsabile del trattamento. A grandi linee, possono sussistere situazioni di conflitto all'interno dell'organizzazione del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento riguardo a ruoli manageriali di vertice (amministratore delegato, responsabile operativo, responsabile finanziario, responsabile sanitario, direzione marketing, direzione risorse umane, responsabile IT), ma anche rispetto a posizioni gerarchicamente inferiori se queste ultime comportano la determinazione di finalità o mezzi del trattamento.”* (Gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati - Linee guida sui responsabili della protezione dei dati - Adottate il 13 dicembre 2016 - Versione emendata e adottata in data 5 aprile 2017);

Ritenuto, in ragione di quanto sopra esposto, che non vi siano all'interno dell'Ente figure con competenze specialistiche adeguate e in assenza di potenziali conflitti di interesse, per cui è necessario rivolgersi all'esterno;

Considerato che il Comune:

- è tenuto alla designazione del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett. a) del RGPD;
- ha aderito alla proposta dell'Associazione LEGA DEI COMUNI di Pavia per una attività di formazione e supporto per la nomina del Responsabile della Protezione Dati (RPD o DPO), per l'assistenza in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati personali - adeguamento al Regolamento UE 2016/679, per il biennio 2018 / 2019, come da deliberazione della Giunta Comunale n. 28 in data 19/04/2018, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- ha ritenuto che l'Avvocato Erika Bianchi, figura individuata da Lega dei Comuni, è in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina

RPD, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

Ravvisata la propria competenza in merito in qualità di rappresentante legale del Titolare del trattamento, riconducibile al Comune medesimo;

DECRETA

1. Di designare, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679, l'Avvocato Erika Bianchi, nata a Pavia il 15 aprile 1985 C.F. BNCRKE85D55G388A, Responsabile della Protezione dei Dati per il Comune di Valenza per il biennio 2018 - 2019.
2. Di dare atto che il predetto RPD, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:
 - a. informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
 - b. sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
 - c. fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
 - d. cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
 - e. fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.
3. Di dare atto che l'incarico è assegnato nel quadro dell'accordo tra il Comune e Lega dei Comuni, approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 in data 19/04/2018, e che nessuna spesa ulteriore grava sul bilancio del Comune a fronte dell'incarico medesimo.
4. Di dare atto che il nominativo e i dati di contatto del RPD saranno comunicati al Garante per la protezione dei dati personali e altresì pubblicati sul sito internet istituzionale.

Valenza, 20/04/2018

IL SINDACO
F.TO (Gianluca BARBERO)

Il Funzionario Istruttore
Dirigente I-II e VI Settore
F.TO (Marco Cavallera)